

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1863}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

Istituzione della direzione generale della proprietà industriale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e variazione ai ruoli organici del Ministero stesso

Presentato il 4 luglio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1. Una delle esigenze più sentite nell'attuale assetto economico produttivo, particolarmente nei settori caratterizzati da forte propulsione innovativa nel campo della ricerca scientifica ed applicata, è l'approntamento e lo sviluppo di tecnologie originali e sofisticate, atte ad influire nel ciclo produttivo, in modo da poter sostenere la sempre più agguerrita concorrenza degli altri paesi industrializzati.

L'amministrazione pubblica non può limitarsi ad una registrazione passiva del fenomeno ma, rendendosi interprete delle istanze più meritevoli di considerazione, in vista del perseguimento di un equilibrato benessere sociale, deve porsi come centro propulsore di nuove soluzioni ed inserirsi attivamente come interlocutore naturale rispetto a tutte le iniziative suscettibili di utilizzazione nel sistema produttivo o comunque idonee a trasformarsi in fatti

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

commerciali e incorporate in prodotti o processi effettivamente attuati dalle imprese.

È, conseguentemente, necessario l'aprestamento di strumenti idonei ed efficaci, per soddisfare da un lato le giuste e legittime aspettative degli inventori — il cui apporto creativo deve essere tutelato ed incoraggiato — dall'altro agevolare l'utilizzazione pratica delle nuove idee ed accelerarne l'inserimento nei processi produttivi, in funzione di elemento propulsore dello sviluppo tecnologico.

2. Non può sussistere alcun dubbio circa la necessità di una netta inversione di tendenza, con riguardo allo stato di crisi in cui, ormai da lunghi anni, si dibatte l'ufficio centrale brevetti (UCB) che pure, per le considerazioni precedentemente svolte, dovrebbe agire con rapidità ed efficacia incoraggiando gli apporti più interessanti ed evitare, come troppo spesso accaduto, la fuga all'estero delle intelligenze più vivaci, impazienti di aspettare i risultati di lunghe, complesse e talvolta costose indagini.

Il realistico obiettivo che il disegno di legge intende perseguire è, per l'immediato, la ristrutturazione dell'ufficio centrale brevetti che viene elevato a direzione generale, inserita nell'amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui è istituzionalmente demandata la vigilanza e la tutela delle attività economico-produttive e la promozione, l'incentivazione ed il coordinamento delle iniziative riconosciute valide per il conseguimento degli obiettivi del programma economico-nazionale.

3. All'ufficio centrale brevetti non è stata, fino ad oggi, riconosciuta una struttura organica adeguata alla sua importanza: eppure, negli ultimi decenni, in concomitanza con lo sviluppo industriale del nostro paese non solo si è registrato, sul piano interno, un notevolissimo incremento delle richieste di brevetto, ma anche in sede internazionale sono sempre più numerosi ed importanti gli impegni

previsti dalle convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito.

Per far fronte ad una così complessa ed impegnativa attività, l'ufficio centrale brevetti dispone, attualmente, del solo « ruolo tecnico della proprietà intellettuale », costituito da 21 tecnici, compresi i dirigenti, mentre per tutto il personale amministrativo dovrebbe attingere ai ruoli centrali del Ministero, peraltro notoriamente carenti.

Ciò ha determinato la riduzione del personale in servizio dalle 160 unità del 1938 alle attuali 50 unità mentre, al contrario, il numero delle domande da trattare si è quasi triplicato.

Questo semplice dato numerico basta a spiegare il degrado progressivo della struttura dell'ufficio, che è ormai prossimo ad una completa paralisi e va riducendosi ad un organismo appena in condizione di amministrare se stesso senza alcuna possibilità di adempiere le funzioni istituzionali.

La grave e persistente carenza di personale ha determinato:

la formazione di un rilevante arretrato (circa 270.000 domande di brevetto in attesa di esame), con un ritardo medio da cinque a sette anni per l'esame e il rilascio dei brevetti ai richiedenti;

un ritardo di dodici anni nella pubblicazione periodica del Bollettino ufficiale dei brevetti concessi che, secondo l'articolo 97 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, dovrebbe avere cadenza mensile;

la cessazione, da ormai dieci anni, della pubblicazione a stampa dei brevetti concessi;

forti ritardi nell'aggiornamento delle registrazioni dei pagamenti delle tasse annuali comprovanti la permanente efficacia dei brevetti concessi.

4. Nel lungo periodo, l'impossibilità di acquisire in tempo utile la conoscenza delle situazioni brevettuali connesse con i diritti dei terzi rende incerta la libertà di attuazione delle relative tecnologie, con

grave pregiudizio specie per le piccole e medie imprese, che non sono in grado di supplire alla mancanza di informazione da parte dell'ufficio. Inoltre, la mancata tempestiva pubblicità delle invenzioni brevettate comporta la perdita del maggiore dei vantaggi che la collettività ha diritto di attendersi come contropartita del diritto di esclusiva, in quanto preclude la diffusione delle conoscenze tecnologiche che costituisce, al pari dell'incentivazione dell'attività inventiva, un momento essenziale della funzione socialmente utile del sistema brevettuale.

5. Nella prospettiva di una ristrutturazione dei servizi della proprietà industriale, occorre tener conto dei compiti nuovi connessi ad una corretta gestione del sistema dei brevetti ed all'attuazione della intensa dinamica legislativa interna ed internazionale.

Occorre rammentare, a questo riguardo, che l'articolo 12 della Convenzione istituita dall'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale — alla quale aderiscono oggi 92 paesi — stabilisce che ciascuno dei paesi aderenti all'Unione è impegnato a costituire un « Servizio speciale della proprietà industriale ed un deposito centrale per le domande di brevetto e per la comunicazione ai ricercatori ed al pubblico in generale della documentazione tecnica ».

I vari paesi aderenti hanno provveduto già da tempo ad adeguare l'ordinamento dei propri « servizi ». In particolare gli Stati industrialmente più sviluppati (USA, URSS, Francia, Germania, Gran Bretagna, Australia, Olanda, Svizzera, Svezia, Spagna, ecc.) hanno creato istituti appositi dotati di completa autonomia funzionale e finanziaria.

Altri paesi (Turchia, Argentina, Finlandia, Brasile, Egitto ed altri paesi in via di sviluppo) hanno dato al servizio brevetti la struttura di Direzione generale.

L'Italia, malgrado la ragguardevole posizione nella graduatoria dei paesi industrialmente più progrediti, non ha ancora operato una scelta idonea a soddisfare gli im-

pegni assunti organizzando una struttura efficiente in materia di proprietà industriale.

6. Il disegno di legge, composto di sei articoli, prevede l'istituzione della direzione generale della proprietà industriale. Ad essa debbono far capo tutti i servizi, di competenza dell'amministrazione statale, in materia di brevetti per invenzioni industriali e in materia di brevetti per modelli di utilità e disegni ornamentali. Si prevede, conseguentemente, un aumento del personale appartenente all'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che peraltro viene contenuto nel limite complessivo di 60 unità (cfr. tabella A allegata al disegno di legge), che appare il minimo indispensabile per consentire l'assolvimento dei compiti istituzionali e la progressiva riduzione, in tempi accettabili, dell'arretrato accumulatosi. La soluzione prescelta appare la più idonea anche sotto il profilo economico, tenuto presente che viene evitata qualsiasi soluzione di continuità e, sostanzialmente, potrà attuarsi una celere ed incisiva ristrutturazione dei servizi.

Non si è ritenuto di inserire nel provvedimento una specifica deroga per l'accesso alla dirigenza, stante la prevista emanazione della normativa di carattere generale che dovrà consentire una soluzione in termini globali del problema.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede la creazione di ruoli tecnici (ingegneri, chimici, fisici e farmacisti) che devono costituire il supporto essenziale per gli accertamenti specialistici occorrenti per l'esame delle domande di brevetto per invenzioni e modelli industriali. Tali ruoli sostituiscono l'attuale ruolo dei dirigenti della proprietà intellettuale, ormai assolutamente inadeguato alle accresciute esigenze e privo delle necessarie specializzazioni professionali.

Il problema relativo alla necessità di indagini ad alta specializzazione, che in casi particolari non possano essere utilizzate e celermente effettuate con le sole strutture del ministero, viene risolto mediante affidamento delle indagini stesse ad

altre amministrazioni pubbliche, istituti universitari, istituti di ricerca, enti pubblici anche economici, allo scopo di poter usufruire, ove occorra, delle attrezzature e dei metodi di indagine più moderni ed avanzati. A tal fine l'articolo 4 del disegno di legge prevede la stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche in questione.

L'ultimo comma dell'articolo 4, in considerazione delle particolari funzioni svolte dalla Commissione per la decisione dei ricorsi in materia di brevetti, dà facoltà alla detta commissione di nominare consulenti tecnici per indagini che si rendano necessarie ai fini della decisione dei ricorsi stessi.

7. L'articolo 5 del disegno di legge consente l'affidamento, mediante apposite convenzioni, di indagini di settore e di incarichi di studio, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad istituti universitari, istituti pubblici

o anche privati, per l'elaborazione di programmi di sviluppo o di intervento riguardanti il sistema produttivo e l'efficienza e la funzionalità delle imprese.

Si intende realizzare, in questo modo, un momento di collegamento tra la rigidità della struttura burocratica e le componenti più dinamiche ed avanzate del mondo economico, consentendo un interscambio utilissimo ai vertici dell'amministrazione fin dalla fase di predisposizione dei programmi di sviluppo, di ammodernamento, di ristrutturazione. Tali programmi, per potersi svolgere ordinatamente e condurre ai risultati prefissi debbono, in concreto, tener conto delle difficoltà attuative connesse alle esigenze della pubblica amministrazione non sempre derivanti da difettosa strutturazione di alcuni uffici o servizi, ma bene spesso da necessità intrinseche all'ordinamento o da insopprimibili realtà di fatto.

L'articolo 6 del disegno di legge detta le norme per la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della direzione generale della proprietà industriale).

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la direzione generale della proprietà industriale.

La ripartizione degli affari tra la direzione generale predetta e le altre direzioni generali ed uffici centrali e periferici del Ministero è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

ART. 2.

(Modifiche della pianta organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

Nel quadro A della tabella XIV, allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, sono aggiunti un posto di livello di funzione dirigenziale C, un posto di livello di funzione dirigenziale D e due posti di livello di funzione dirigenziale E.

Alle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i livelli corrispondenti alle qualifiche funzionali dalla II all'VIII sono apportate le integrazioni di cui all'allegata tabella A.

Per i concorsi che saranno banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini delle assunzioni nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e degli operai si ap-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

plicano le disposizioni previste dall'articolo 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

ART. 3.

(Istituzione di ruoli tecnici).

Allo scopo di assicurare la disponibilità di personale fornito delle professionalità necessarie allo svolgimento degli accertamenti tecnici in materia di invenzioni e modelli industriali, sono istituiti, nell'ambito della direzione generale della proprietà industriale, i seguenti ruoli:

- 1) ruolo degli ingegneri;
- 2) ruolo dei chimici;
- 3) ruolo dei fisici;
- 4) ruolo dei farmacisti.

Le dotazioni organiche sono stabilite dalla annessa tabella B, sezione seconda.

Per l'accesso ai ruoli indicati al primo comma è richiesto il possesso dei diplomi di laurea, ed eventualmente di specializzazione, ritenuti occorrenti in relazione alle specifiche funzioni previste per i posti messi a concorso.

Il ruolo dei dirigenti per la proprietà intellettuale, di cui al quadro B della tabella XIV, allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è soppresso ed i dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme la qualifica e l'anzianità acquisite, sono trasferiti nel nuovo ruolo dei dirigenti stabilito dalla tabella B, sezione prima, allegata alla presente legge.

Il ruolo della proprietà intellettuale è soppresso; il personale, purché in possesso dei corrispondenti titoli di studio, è inquadrato nei ruoli di cui al primo comma, previo accertamento delle funzioni svolte e delle competenze acquisite nelle qualifiche di provenienza con la conservazione dell'anzianità e del trattamento economico maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Affidamento di indagini ad istituti ed enti pubblici e nomina di consulenti da parte della commissione sui ricorsi).

Per l'esecuzione di indagini su domande per invenzioni o modelli che comportino accertamenti ad alta specializzazione professionale che non possano essere eseguiti mediante il personale o le strutture della direzione generale della proprietà industriale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare, mediante convenzioni, lo svolgimento degli esami tecnici occorrenti presso altre amministrazioni pubbliche, istituti universitari, istituti di ricerca, enti pubblici anche economici.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone gli accertamenti suddetti sia su richiesta del direttore generale della proprietà industriale, sia su richiesta del titolare della domanda di brevetto. In questo caso l'onere degli accertamenti è a totale carico del richiedente.

Gli accertamenti debbono essere effettuati in modo che ne sia garantita la segretezza in ogni fase del loro svolgimento.

La commissione per la decisione dei ricorsi previsti dall'articolo 71 del regio-decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può inoltre, nell'esercizio dei suoi poteri decisori, disporre, con ordinanza, l'espletamento, da parte di consulenti tecnici, delle indagini di cui al primo comma. Le indagini possono essere affidate sia a professionisti privati sia ad istituti specializzati. Il compenso viene determinato con decreto del presidente della commissione sulla base dei tariffari in vigore per i periti giudiziari.

ART. 5.

(Convenzioni per indagini, ricerche o studi di settore e incarichi di studio).

Al fine di consentire l'elaborazione, da parte del Ministero, di programmi di sviluppo e di intervento finalizzati ad assicu-

rare la massima efficienza dei settori produttivi, accelerare il processo d'innovazione tecnologica ed incoraggiare la ricerca scientifica applicata alle attività industriali e commerciali, assicurando economicità, equilibrio gestionale e razionalità degli investimenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può affidare l'espletamento di indagini, ricerche o studi di settore, anche con riguardo a delimitate aree territoriali, ad istituti universitari, enti pubblici e società od associazioni specializzate italiane o straniere, stipulando apposite convenzioni.

Per le stesse finalità di cui al comma precedente il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può conferire incarichi di studio, indagini e ricerche ad esperti anche estranei all'amministrazione statale, secondo le norme di cui all'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto di particolari competenze in materie economico-finanziarie, aziendalistiche o di funzionamento di mercati, ovvero di specifiche esperienze professionali in tecnologie produttive delle imprese.

La misura dei compensi viene determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'onere necessario per l'attuazione delle precedenti disposizioni è posto a carico della riserva del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e modifiche, fino a un massimo di lire 2 miliardi.

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie).

L'onere derivante dalla piena attuazione degli articoli da 1 a 4 della presente legge è valutato in lire 2.600 milioni annuali.

Alla spesa relativa all'anno finanziario 1984, valutata in lire 150 milioni ed a

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quella relativa agli anni 1985 e 1986 valutata, rispettivamente, in lire 2.000 milioni e in lire 2.600 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero ».

Gli stanziamenti iscritti nella rubrica 7 (Brevetti per invenzioni, modelli e marchi) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1984, pari a lire 384.050.000, e le relative proiezioni per gli anni 1985 e 1986 sono aggiunte alle spese di cui ai commi precedenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

INTEGRAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

RUOLO AMMINISTRATIVO.

(Ruolo della direzione generale della proprietà industriale).

VIII livello	6
VII livello	6
VI livello	8
V livello	12
IV livello	22
III livello	6
	<hr/>
TOTALE	60
	<hr/> <hr/>

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA B.

RUOLI TECNICI DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE

SEZIONE I — DIRIGENTI.

Livello di funzione —	QUALIFICA —	Posti di qualifica —	FUNZIONE —	Posti di funzione —
D	Dirigente superiore . . .	2	{ Vice direttore generale . Consigliere ministeriale aggiunto	1 1

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI.

E	Primo dirigente	6	Direttore di divisione .	6
---	---------------------------	---	--------------------------	---

Segue: TABELLA B.

SEZIONE II — ESAMINATORI.

Livello	QUALIFICA	Posti in organico
	INGEGNERI.	
VIII Esaminatore superiore		3
VII Esaminatore		6
	FISICI.	
VIII Esaminatore superiore		1
VII Esaminatore		2
	CHIMICI.	
VIII Esaminatore superiore		3
VII Esaminatore		6
	FARMACISTI.	
VIII Esaminatore superiore		2
VII Esaminatore		4